



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BASSO, FINA, CAMUSSO, DELRIO, FURLAN,
GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MELONI,
NICITA, RANDO, ROJC, TAJANI, VALENTE e ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disciplina delle cooperative di comunità

ONOREVOLI SENATORI. – Tutto il mondo occidentale sta subendo i cambiamenti provocati da una nuova rivoluzione industriale, la quarta, la più complessa (dal punto di vista tecnologico e organizzativo) e la più rapida (dal punto di vista dei mutamenti sociali ed economici) che l'umanità abbia mai affrontato.

A questa si aggiunge l'altra grande sfida del nostro tempo: la transizione ecologica. L'emergenza climatica e ambientale ci impone infatti di ridisegnare il nostro modello di sviluppo per renderlo sostenibile e in armonia con i limiti del pianeta, promuovendo un'economia *low carbon*, circolare e rispettosa della biodiversità, abbandonando progressivamente le fonti fossili di energia a favore di quelle rinnovabili.

Il nostro Paese ha quindi di fronte sfide impegnative, le transizioni gemelle, che toccano nel profondo la collettività, i modelli sociali, le forme di organizzazione del lavoro.

«La penisola italiana non aveva ancora trovato una sua unità politica quando, nel 1844 in piena Rivoluzione Industriale, un gruppo di tessitori spinti dalla pesante crisi economica decise di costituire nella cittadina inglese di Rochdale il primo spaccio cooperativo con lo scopo di “migliorare la situazione economica dei soci”. Nasceva di fatto la cooperazione e si inaugurava un periodo pionieristico che, alimentato dai primi incoraggianti successi, ben presto fece della struttura cooperativa un modello da imitare in ogni parte d'Europa» (da *Storia della cooperazione*).

Oggi come allora la cooperazione può rappresentare una risposta decisiva alle sfide sociali innescate dalla rivoluzione industriale

se saprà mantenere quella capacità di innovazione e creatività che ha decretato il suo successo in questi decenni.

Per questi motivi, in ottemperanza all'articolo 45 della Costituzione italiana («La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità») riteniamo necessario per il nostro Paese rilanciare con forza il modello cooperativo.

Intendiamo farlo con il presente disegno di legge che desidera promuovere e dare un quadro legislativo nazionale al nuovo strumento delle cooperative di comunità in grado di rappresentare un processo generativo di politiche di sviluppo locale per la loro innovativa infrastruttura.

Attraverso tale declinazione, la cooperazione stessa dispiega le proprie ragioni implicite e fa evolvere i propri risultati verso la costituzione di un'azione collettiva e innovativa di sviluppo. Non è un caso, infatti, che tali forme cooperative si stiano diffondendo in più parti del mondo, e certamente anche a seguito della « grande recessione ».

È importante quindi intanto capire cosa sia una cooperativa di comunità: la caratteristica che la contraddistingue forse meglio è il dato di oltrepassare la natura mutualistica circoscritta a particolari gruppi professionali, aprendosi alla società nel suo insieme. « Come suggerisce il nome, le cooperative di comunità offrono beni di interesse generale per un'intera comunità » (da *Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana*, Terzo rapporto Euricse 2015). Se la cooperazione

nasce storicamente dalla necessità di soddisfare in via prioritaria bisogni di specifici gruppi, realizzando una mutualità solidale interna, le cooperative di comunità sono al servizio della collettività in senso pieno e lato, configurandosi come un modello di innovazione sociale in cui i cittadini creano una specifica sinergia attraverso un sistema che mette in comune, appunto, le attività delle persone, ma anche delle istituzioni, delle imprese o delle associazioni, per rispondere a esigenze plurali di mutualità. La finalità è ovviamente produrre vantaggi sociali in favore di una collettività alla quale i soci appartengono. Di conseguenza, le cooperative di comunità non sono definite per tipologia di lavoro o per la loro univoca utenza o per le singole attività svolte, ma per la valorizzazione della società in cui si manifestano, con riferimento alla tenuta sociale, alla garanzia di beni e servizi di importanza pubblica, alla promozione della condivisione, alla creazione di ambiti o spazi per lo sviluppo di tutti, alla messa in luce delle caratteristiche di una peculiare aggregazione.

Per questa forma di cooperazione, oggi, non esiste un quadro normativo nazionale, ma una varietà di leggi regionali: con questa legge intendiamo dunque dare una cornice alle tante attività che esistono già e che sono nate sui territori per far fronte a esigenze sentite da ampie parti della cittadinanza, anche a seguito dell'indebolimento (soprattutto derivante dagli anni della crisi e da quelli della pandemia) di alcuni servizi, ma pure per far fronte a necessità di crisi occupazionali, o per avviare attività in favore dell'ambiente, dei beni culturali, del turismo e altro ancora. Queste esperienze hanno saputo in alcuni casi creare occasioni di impiego e in tutti i casi fornire uno strumento di cittadinanza attiva per le persone coinvolte. Perché i cittadini possono essere utenti e anche soci lavoratori, prendendo parte alla vita della cooperativa stessa. In

ogni caso l'attività offerta è ritenuta un « bene » per la comunità che insiste su di un territorio. Il quale, di conseguenza, è uno dei criteri fondamentali per inquadrare una cooperativa di comunità, che è ineluttabilmente legata a un insediamento umano chiaro, dunque a un luogo di riferimento e in cui si svolgono i lavori connessi e si forniscono servizi.

La legge si prefigge quindi di definire cosa siano, a livello normativo, tali cooperative, fornendo un quadro in cui si muovano poi le iniziative regionali e fornendo infine una cornice per le misure di sostegno economico per tali realtà. Dunque prevedendo una « filiera », che parta da una definizione normativa e si sviluppi, come è giusto che sia, nelle concrete realtà territoriali. Che sono centrali per il corretto funzionamento di queste esperienze.

In particolare, l'articolo 1 contiene la definizione di « cooperative di comunità », intese come società cooperative costituite ai sensi del codice civile che stabiliscono la propria sede ed operano prevalentemente in specifiche aree territoriali svantaggiate (aree interne, piccoli comuni montani, zone urbane degradate, comuni colpiti da eventi sismici).

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una apposita categoria per le cooperative di comunità presso l'Albo nazionale delle cooperative e disciplina i requisiti che devono essere indicati nell'atto costitutivo, come la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza dei soci alla comunità.

L'articolo 3 definisce le possibili categorie di soci (cooperatori, volontari, finanziatori, sovventori) ammesse nelle cooperative di comunità e introduce particolari tutele per i soci volontari (coperture assicurative, limiti d'impiego).

L'articolo 4 elenca i possibili requisiti di collegamento dei soci alla comunità territoriale di riferimento.

L'articolo 5 prevede un regime derogatorio e di vigilanza semplificata per le cooperative di comunità, in ragione della loro rilevanza sociale.

L'articolo 6 incarica l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di definire modalità per l'assegnazione di più codici ATECO relativi alla classificazione delle attività economiche.

Gli articoli 7 e 8 introducono misure di sostegno economico tramite l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle imprese e

del *made in Italy* e norme transitorie per l'adeguamento delle cooperative già costituite.

L'articolo 9 prevede la copertura finanziaria degli oneri attraverso la riduzione delle risorse di un altro fondo.

Nel complesso, la disciplina proposta mira a incentivare forme innovative di impresa cooperativa partecipata dalle comunità locali, a supporto dello sviluppo socio-economico delle aree territoriali svantaggiate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Cooperative di comunità)

1. In attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, al fine di sviluppare le economie di prossimità e di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico nonché di valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali che esercitano ogni attività economica utile alle comunità stesse che non siano disciplinate da leggi speciali e riservate a particolari categorie di soggetti autorizzati, per « cooperative di comunità » si intendono le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente in una delle comunità territoriali di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) uno o più comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, compresi nelle aree terremotate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101, ovvero classificati in « zona 1 » ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Art. 2.

(Atto costitutivo)

1. Presso l'Albo delle società cooperative è istituita la categoria delle « cooperative di comunità ».

2. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità indica le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile, nonché la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla comunità o al territorio, comprensivo di uno o più comuni.

Art. 3.

(Categorie di soci)

1. Sono ammessi in qualità di soci, ai sensi della normativa in materia di cooperazione, nelle categorie di soci operatori, soci volontari, soci finanziatori e soci sovventori, i soggetti che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci medesimi. La cooperativa di comunità deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di

servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del presente comma. È fatto salvo quanto previsto in materia di soci volontari per le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Possono essere ammesse, come soci delle cooperative di comunità, persone giuridiche pubbliche, inclusi gli enti pubblici territoriali, o private che abbiano la sede legale ovvero operino con carattere di continuità nelle comunità territoriali in cui la cooperativa svolge la sua attività in maniera prevalente. Alle persone giuridiche non può, in ogni caso, essere attribuito più di un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Art. 4.

(Requisiti dei soci)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, i soci delle cooperative di comunità devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti, nell'ambito del territorio di competenza della cooperativa:

- a) residenza o domicilio;
- b) sede lavorativa;
- c) proprietà di beni immobili;
- d) partecipazione a società con sede legale;
- e) relazione professionale o commerciale o sociale;
- f) partecipazione a enti del Terzo settore o ad associazioni culturali.

Art. 5.

(Regime derogatorio e vigilanza)

1. Le cooperative di comunità sono considerate a mutualità prevalente di diritto in-

dipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, in considerazione della rilevanza sociale delle attività di cui all'articolo 1.

2. La vigilanza sulle cooperative di comunità è svolta con cadenza annuale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Art. 6.

(Codici ATECO)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) definisce le modalità per l'assegnazione alle società cooperative di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria svolta.

Art. 7.

(Misure di sostegno economico, incentivi e rapporti con la pubblica amministrazione)

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento sulla cooperazione di comunità, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo denominato « Fondo per la cooperazione di comunità », con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità per la verifica del possesso dei requisiti previsti per i beneficiari.

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere cumulabili con altri interventi, finanziamenti, contributi o incentivi messi a disposizione da enti o istituzioni locali, regionali, nazionali o europee.

4. Alle cooperative di comunità si applicano gli articoli 55, 56 e 71 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili.

5. Le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 460 a 462, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle cooperative di comunità costituite ai sensi del presente articolo. Restano ferme, in ogni caso, l'esenzione dalle imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Si applica l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti territoriali riconoscono alle cooperative di comunità esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti territoriali sono posti a carico delle ordinarie disponibilità dei medesimi soggetti.

Art. 8.

(Disposizioni attuative)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di comunità già costituite alla medesima data adeguano gli atti costitutivi e gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano le norme necessarie ad adeguare la propria legislazione in materia di società cooperative di comunità o cooperazione di comunità alle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00